

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

(ai sensi del D.Lgs. n° 81/2015)

TO/2023/209 DEL 04/12/2023

UTILIZZATORE		SOMMINISTRATORE	
RAGIONE SOCIALE (SEDE LEGALE)		RAGIONE SOCIALE (SEDE LEGALE)	
AZIENDA	Ordine Della Prof. Ostetrica Interpr. Bgclromimb	Work On Time S. P. A.	
INDIRIZZO	Via Della Guastalla 5	Via Vittorio Veneto, 43 - 33100 UDINE (UD)	
CITTA	20122 Milano (MI)	C.F. / PARTITA IVA 02939590309 / 02939590309	
CODICE FISCALE	97786530150	(ex art. 4, D.lgs 81/2015) AUT. MINISTERIALE DEL 13/05/2021 - PROT. N. 0000054 - ISCR. ALBO SEZ. I, EX ART. 2, COMMA 1, D.M. 23/12/2003 svolgente attività di somministrazione di lavoro ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a) e del comma 6, primo periodo del citato D.Lgs	
PARTITA IVA	97786530150	FILIALE DI	Torino
SEDE AMMINISTRATIVA	Via Della Guastalla 5, 20122 Milano (MI)	INDIRIZZO	C. So Orbassano 290/292 CAP 10136
INDIRIZZO PER INOLTRO FATTURA	Via Della Guastalla 5, 20122 Milano (MI)	INDIRIZZO E-MAIL	torino@work-ontime.it
LUOGO DI LAVORO	Via Della Guastalla 5, 20122 Milano (MI)	TEL.	0110122522 FAX.
REF. ORGANIZZATIVO		REFERENTE DI FILIALE	Giori Valentina
REF. AZIENDALE	Lorena Cavalleri Vicepresidente	MANSIONE	Personale Di Segreteria
LEGALE RAPPRESENTANTE	Presidente Nadia Rovelli	MOTIVO DEL RICORSO	
N° LAVORATORI RICHIESTI	1	Contratto di assunzione in Somministrazione di Lavoro Art. 31 c. 2 Dlgs. 81/2015 (acausale) .	
CARATTERISTICHE SOMMINISTRAZIONE			
DATA INIZIO	11/12/2023	DATA FINE	30/06/2024
FULL TIME o PART TIME		PART TIME (41,67%)	
ORARIO DI LAVORO SETTIMANALE ORE	15,00		
DISTRIBUZIONE ORARIA DI LAVORO	Il lunedì e il mercoledì' dalle 14-18 e il martedì e giovedì' dalle 10-13. 30		

Misure e disposizioni in materia di sicurezza

(ex art. 33 co. 1 lett. C; ex art. 35 co. 4 D.Lgs. 81/2015, ex co. 6 art 22 CCNL 07 aprile 2014 e D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni)

CLASSIFICAZIONE GRUPPO INAIL	INDUSTRIA	ARTIGIANATO	TERZIARIO	ALTRE ATTIVITÀ	X
CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO	0722 Attivita' d'ufficio. Attivita' di call center e di sportelli informatizzati. Compreso l'eventuale uso del veicolo personalmente condotto per l'accesso ad altri uffici.			TASSO DI RISCHIO (per mille)	5
	L'impresa Utilizzatrice dichiara di aver effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni. Vedi Allegato 1 - Scheda Rischi			POS. ASSICURATIVA N°	95059525

TARIFFE		INQUADRAMENTO E RETRIBUZIONE	
Tariffa ora ordinaria	20,80 €	Classificazione Art.28 CCNL Ag.Somm. 07/04/2014	B
Tariffa ora festività	20,80 €	CCNL IMPRESA UTILIZZATRICE	Enti pubblici non economici
Rateo ferie/rol/ex festività godute	3,26 €	N. MENSILITA'	13
Per tutte le tariffe non espressamente indicate si fa riferimento ad offerta commerciale N° TO/2023/118		ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE	No
MODALITA' DI PAGAMENTO	R. B. 30 D. F. F. M.	QUALIFICA	impiegato
BANCA	Intesa San Paolo Spa	INQUADRAMENTO	B1
FILIALE	Milano	PERIODO DI PROVA	n° 13 giorni di lavoro effettivo
CONTO CORRENTE N°	100000152729	RETRIBUZIONE LORDA MENSILE	1.694,84 €
IBAN	IT57V030690960610000152729	ALTRE INFORMAZIONI	
COD. ABI	03069		
COD CAB	09606		

LE CONDIZIONI GENERALI RIPORTATE SUL RETRO DEL CONTRATTO SONO PARTE INTEGRANTE DELLO STESSO E SI RITENGONO INTEGRALMENTE ACCETTATE. A fronte di eventuali trasferite estere della risorsa somministrata, in caso di mancata preventiva comunicazione al Somministratore e di sanzioni o contestazioni derivanti, tutti i costi saranno successivamente imputati all'Impresa Utilizzatrice per un importo non inferiore a € 500 (cinquecento/00).

[] SI DICHIARA CHE IL LAVORO STRAORDINARIO E/O NOTTURNO RICHIESTO AI LAVORATORI OCCUPATI IN SOMMINISTRAZIONE PRESSO LA SCRIVENTE SOCIETÀ VIENE EFFETTUATO PER INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ DI CUI ALL'ART. 2 Decreto Legge n. 93/2008

Work On Time S. P. A. - filiale di Torino

WORK ON TIME SPA
Via Vittorio Veneto, 43
33100 UDINE (UD)
P.IVA 02939590309
Aut. Ministeriale 13.05.2021
Prot. N. R. 0000054

Ordine Della Prof. Ostetrica
Interpr. Bgclromimb



(timbro e firma)

AI SENSI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 C.C. SI APPROVANO SPECIFICAMENTE LE SEGUENTI CLAUSOLE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI SOMMINISTRAZIONE SUL RETRO RIPORTATE: GLI ARTT. 4 (PRESTAZIONI LAVORO E IN CASO DI INADEMPENZA), 8 (ADEGUAMENTO TARIFFE DI FATTURAZIONE), 9 (PAGAMENTO. ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI), 11 (INTERESSE DI MORA E RISOLUZIONE UNILATERALE), 12 (PERIODO DI PROVA, MANCATO SUPERAMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO), 13 (MISURE DI SICUREZZA), 15 (COSTI ADEMPIMENTI), 16 (RESPONSABILE PER DANNI), E 20 (FORO DI UDINE).

Ordine Della Prof. Ostetrica
Interpr. Bgclromimb



(timbro e firma)

Torino, li 04/12/2023

CONDIZIONI GENERALI

1. L'Impresa Utilizzatrice dichiara di non trovarsi in nessuna delle ipotesi di cui all'art. 32, D.lgs. n. 81/2015.
2. L'Impresa Utilizzatrice si impegna a comunicare a WORK ON TIME SPA i trattamenti retributivi, previdenziali e assistenziali applicabili, nonché eventuali differenze maturate e/o maturabili in rapporto alla durata della missione. L'Impresa Utilizzatrice è altresì responsabile della comunicazione di ogni altra informazione che possa modificare la struttura retributiva contrattuale.
3. Nel caso in cui la retribuzione prevista per la mansione risultasse superiore a quella dichiarata dall'Impresa Utilizzatrice, WORK ON TIME S.P.A. provvederà al corretto calcolo della retribuzione del Lavoratore e della tariffa di fatturazione, senza alcun obbligo di comunicazione preventiva.
4. L'Impresa Utilizzatrice si impegna ad avvalersi delle prestazioni lavorative oggetto del presente contratto, nei limiti temporali e professionali in esso contenuti; in caso di inadempimento sarà direttamente responsabile nei confronti dei lavoratori per diritti da essi fatti valere, fatta salva l'ipotesi di espressa autorizzazione preventiva e scritta da parte di WORK ON TIME SPA.
5. Il Lavoratore sarà retribuito esclusivamente da WORK ON TIME SPA che provvederà altresì al versamento dei contributi previdenziali. In caso di inadempimento (Art. 35, comma 2, D.lgs. 81/2015) l'Impresa Utilizzatrice è tenuta al pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti di WORK ON TIME S.P.A.
6. L'Impresa Utilizzatrice si impegna a rimborsare a WORK ON TIME SPA gli oneri retributivi, previdenziali da quest'ultima effettivamente sostenuti in favore del Lavoratore; tali oneri, hanno privilegio sui mobili, ai sensi dell'art. 2751, comma 5-ter e sono compresi nella tariffa di fatturazione (Art. 33, comma 2, D.lgs. 81/2015).
L'utilizzatore, alla stipula del presente contratto, conferma gli elementi della retribuzione indicati in prima pagina, al fine della corretta identificazione delle voci di retribuzione che WORK ON TIME SPA riconoscerà al lavoratore.
Nel caso in cui WORK ON TIME SPA, a seguito di mancata o errata indicazioni di detti elementi da parte dell'utilizzatore, debba procedere ad adeguamenti retributivi o contributivi, l'utilizzatore si impegna a rispondere direttamente di tali importi liberando WORK ON TIME SPA da qualsivoglia responsabilità. WORK ON TIME SPA applicherà su tali maggiori somme un ricarico del 10% e applicherà detta percentuale anche nel caso in cui debba procedere a riconoscere al lavoratore differenze retributive sostenute ed ottenute dal lavoratore anche successivamente alla conclusione del rapporto di lavoro.
7. L'Impresa utilizzatrice si impegna a sottoscrivere precisa autocertificazione fornita da WORK ON TIME SPA (ex art.76 DPR 28.12.2000, n. 445) qualora il lavoratore fosse in possesso dei requisiti soggettivi od oggettivi previsti dalla normativa vigente per l'erogazione di incentivi all'assunzione. WORK ON TIME SPA potrà procedere ad azioni di rivalsa nei confronti dell'azienda utilizzatrice qualora, gli enti preposti all'accertamento, rilevassero la non veridicità delle dichiarazioni rilasciate dall'utilizzatore nell'apposita autocertificazione, tali da determinare la perdita, per qualsiasi ragione o causa, dei benefici; fatto salvo l'ulteriore diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti. L'azienda utilizzatrice, si impegna altresì, a comunicare tempestivamente a WORK ON TIME SPA qualsiasi variazione della situazione sopra descritta, consapevole che la mancata o tardiva denuncia delle variazioni intervenute, comporterà oltre alle responsabilità penali previste dalla legge, azione di rivalsa per le somme che risulteranno indebitamente percepite oltre ad eventuali sanzioni. WORK ON TIME SPA è legittimata a procedere con le azioni di rivalsa, nel limite dell'eventualità di cui sopra, entro il limite temporale di cui sopra.
8. Le tariffe di fatturazione oggetto del presente contratto, saranno adeguate automaticamente in caso di variazioni contributive e aumenti contrattuali derivanti dal rinnovo del C.C.N.L. dell'Impresa Utilizzatrice e/o da condizioni indipendenti dalla volontà di WORK ON TIME SPA
9. Eventuali contestazioni, riconducibili alla somministrazione e di qualsivoglia natura, non autorizzano in alcun modo l'Impresa Utilizzatrice a procrastinare e/o sospendere i pagamenti di quanto dovuto a titolo di "Oneri retributivi e previdenziali" rilevabili dal documento contabile, che saranno, comunque, regolarmente liquidati alle scadenze concordate. Ogni rilievo e/o contestazione relativa alla fornitura dovranno essere formulate per iscritto, entro e non oltre, pena la decadenza, il termine previsto per il pagamento della fattura.
10. Nessuna delle parti sarà responsabile del ritardo o mancato adempimento, anche parziale, degli impegni contrattuali, quando le motivazioni siano imputabili a cause di forza maggiore ed al di fuori del loro ragionevole controllo.
11. Nel caso di ritardo nel pagamento, WORK ON TIME SPA applicherà gli interessi di mora nella misura prevista dal D.lgs. 09.10.2002, n° 231, per ogni giorno intercorrente tra la scadenza e la data effettiva di pagamento. WORK ON TIME SPA si riserva di risolvere unilateralmente ed immediatamente il contratto senza messa in mora e senza che possano risultare danni e interessi di qualsiasi tipo a suo carico, e resteranno comunque a carico esclusivo dell'Impresa Utilizzatrice le conseguenze pecuniarie complessive risultanti dalla risoluzione, ed in particolare il pagamento della fattura entro il termine stabilito per il pagamento stesso.
12. L'Impresa di Somministrazione si impegna a comunicare per iscritto il periodo di prova. L'Impresa Utilizzatrice dovrà comunicare in forma scritta a WORK ON TIME SPA il mancato superamento del periodo di prova ed i suoi motivi entro la scadenza del periodo di prova stesso. Il periodo di prova effettivamente lavorato verrà fatturato. WORK ON TIME SPA si impegna, nei limiti del possibile, alla sostituzione del lavoratore. Qualora ciò non fosse possibile, il contratto si intenderà risolto senza alcun onere aggiuntivo a carico delle parti contraenti.
13. L'Impresa Utilizzatrice, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, comma 4, del D.lgs. 81/2015, si impegna ad informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive aziendali in generale e a formarli ed addestrarli all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa, per la quale essi vengono assunti, in conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs. 4 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni. A tale scopo l'Impresa Utilizzatrice comunicherà al Somministratore gli elementi di cui sopra e i nominativi del RLS, RSPP e del medico competente, ove presente (art. 22 c.3 CCNL APL). Nel caso in cui le mansioni alle quali sarà adibito il lavoratore somministrato richiedano una sorveglianza medica speciale e comportino rischi specifici, l'Impresa Utilizzatrice si impegna ad attivare lo stesso protocollo sanitario adottato per i propri dipendenti, ivi compresa la visita di idoneità sanitaria specifica.
14. L'Impresa Utilizzatrice si impegna a consegnare al Lavoratore i Dispositivi Individuali di Protezione, laddove previsti, e garantisce attrezzature e misure di pronto soccorso. In caso di infortuni sul lavoro, l'Impresa Utilizzatrice è tenuta ad informare immediatamente WORK ON TIME SPA per consentire alla stessa di adempiere agli obblighi di Legge e/o normativi previsti.
15. I costi inerenti agli adempimenti di cui ai punti 12. e 13. restano a carico dell'Impresa Utilizzatrice.
16. Per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgeranno la propria attività nell'interesse nonché sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore (art. 30, co 1, D.lgs. 81/2015), il quale, ai fini dell'eventuale esercizio del potere disciplinare che è riservato al somministratore, comunica a quest'ultimo gli elementi che formerebbero oggetto della contestazione ai sensi dell'articolo 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (art. 35, co. 6, d.lgs. 81/2015). L'Impresa Utilizzatrice, ai sensi dell'art. 35, comma 7, D.lgs. 81/2015 sarà tenuta a rispondere per gli eventuali danni arrecati a persone e/o cose, anche nei confronti di terzi, indipendentemente dall'esistenza di coperture assicurative per i rischi di responsabilità verso terzi. L'Impresa di Somministrazione resta esplicitamente e completamente manlevata da qualsiasi azione, nessuna esclusa, che potesse essere messa in relazione alle responsabilità sopra citate.
17. Il Lavoratore ha diritto di fruire di tutti i servizi sociali ed assistenziali di cui godono i dipendenti dell'Impresa Utilizzatrice addetti alla stessa unità produttiva (art 35, comma 6, D.lgs. 81/2015). Inoltre, per tutta la durata del contratto, ha diritto ad esercitare presso l'Impresa Utilizzatrice i diritti di libertà e di attività sindacale (art. 36, comma 2, D.lgs. 81/2015)
18. L'Impresa di Somministrazione si impegna a tenere riservate le notizie e/o i dati di cui venisse a conoscenza, garantendo altresì che alla stessa riservatezza sono espressamente richiamati anche i propri dipendenti.
19. Per tutto quanto non espressamente citato nel presente contratto di somministrazione, e si fa espresso riferimento al D.lgs. 81/2015 e successive modificazioni e integrazioni, nonché al C.C.N.L. per la Categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro del 27/02/2014 e al Codice Civile.
20. A tutti gli effetti contrattuali le parti eleggono domicilio presso la loro sede legale. Qualsiasi controversia riguardante l'interpretazione, la validità e l'esecuzione del presente contratto, sarà di competenza esclusiva del Foro di UDINE.

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

